

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2025, n. 9-1835

Legge regionale n. 13/1997. Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 36-18438 del 21 aprile 1997, di adozione dei criteri e degli indirizzi per la stipulazione della convenzione di costituzione delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato.



Seduta N° 122

Adunanza 17 NOVEMBRE 2025

Il giorno 17 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 9-1835/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 13/1997. Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 36-18438 del 21 aprile 1997, di adozione dei criteri e degli indirizzi per la stipulazione della convenzione di costituzione delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato.

A relazione di: Marnati

Premesso che la legge regionale n. 13/1997:

- ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge n. 36/1994, sulla base dei quali sono organizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della medesima legge;
- ha, altresì, disciplinato le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti negli ambiti territoriali di cui sopra, disponendo che i suddetti esercitino in modo associato le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso l'Autorità d'ambito, costituita dalla Conferenza dei Presidenti delle province, dei Presidenti delle comunità montane e dei Sindaci dei comuni non appartenenti a comunità montane, secondo forme di rappresentanza unitaria per gruppi di comuni contigui costituenti aree territoriali omogenee;
- al fine dell'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, all'articolo 4, comma 2, ha stabilito che i Comuni, ivi compresi quelli appartenenti a Comunità montane, le Comunità montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulino apposita Convenzione, ai sensi della normativa in allora vigente;

- all'articolo 4, comma 5, ha disposto che la suddetta convenzione e le sue eventuali modificazioni sono adottate in conformità ai criteri e agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Richiamato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 sono stati adottati, ai sensi e per gli effetti del suddetto comma 5 dell'articolo 4, i criteri e gli indirizzi per la costituzione delle Autorità d'ambito.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, è stata rappresentata, da parte di alcuni Amministratori di Enti locali, l'impossibilità di procedere, a seguito della tornata elettorale del giugno 2024 che ha coinvolto alcuni comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, all'individuazione del rappresentante dell'Area territoriale omogenea "Biellese 1" da parte dell'Assemblea dei Sindaci, a causa dell'impossibilità di raggiungere la maggioranza per la valida costituzione dell'Assemblea richiesta dalla Convenzione attualmente vigente, nonostante le ripetute convocazioni a tale fine disposte dal Sindaco del comune "Centro Zona" dell'Area Territoriale interessata.

Dato atto che la citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha appurato che il superamento della suddetta criticità richiede necessariamente la revisione delle maggioranze per la valida costituzione dell'Assemblea dei Sindaci delle Aree territoriali omogenee attualmente previste dalla Convenzione costitutiva dell'Autorità d'ambito, in quanto:

- la predetta D.G.R. n. 36-18438 del 21 aprile 1997, al § 13 "Modificazioni della convenzione", prevede che le eventuali modifiche o integrazioni della Convenzione costitutiva dell'Autorità d'ambito debbano necessariamente essere approvate all'unanimità dalla Conferenza e ratificate dai Consigli degli enti locali che hanno costituito l'Autorità d'ambito;
- la mancata individuazione del proprio rappresentante in seno alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito da parte dell'Area Territoriale Omogenea "Biellese 1" determina, di fatto, l'impossibilità di raggiungere l'unanimità necessaria per la eventuale modifica della Convenzione costitutiva;
- tale situazione, oltre che foriera di potenziali ripercussioni sul regolare funzionamento dell'Autorità d'Ambito, appare lesiva del principio di adeguata rappresentanza delle diverse esigenze del territorio che la composizione della Conferenza deve garantire.

Ritenuto, pertanto, necessario agevolare il regolare svolgimento dei lavori delle Autorità d'Ambito garantendo al contempo la più ampia partecipazione dei comuni e la rappresentanza di tutte le aree territoriali omogenee.

Dato atto che la citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, a tale fine, ha provveduto a riformulare i contenuti del paragrafo 13, punti 13.1. e 13. 2, e del paragrafo 16, introducendo il punto 16.3, in modo tale da contemperare la necessità di assicurare la piena funzionalità dell'Autorità d'ambito con l'esigenza di garantire una equa rappresentazione delle diverse esigenze espresse dal territorio.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale dell'Ambiente, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7/2012, nella seduta del 4 agosto 2025.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 13/1997 il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 11 settembre 2025.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti:

- il decreto legislativo n. 152/2006;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi:

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 13/1997, di modificare, con effetto immediato, la D.G.R. n. 36-18438 del 21 aprile 1997, di adozione dei criteri e degli indirizzi per la stipulazione della convenzione di costituzione delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, corredato di una tabella che raffigura in modo puntuale le modifiche apportate;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1835-2025-All_1-DGR_modificaATO_Allegato.pdf

1.



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

Modifica degli “Indirizzi e criteri per l’adozione delle convenzioni istitutive delle Autorità d’ambito” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 (articolo 4, comma 5)

1) Il § 13 (*Modificazioni della convenzione*), Capo III (*Il contenuto della convenzione*), Parte II (*La costituzione dell'autorità d'ambito*) dei criteri e indirizzi per la costituzione delle Autorità d'ambito adottati con la D.G.R. 21 aprile 1997, n. 36-18438 è sostituito dal seguente:

“§ 13

(Modificazioni della convenzione)

13.1. In difetto di una espressa disciplina legislativa di definizione del procedimento di modificazione della convenzione sottoscritta da tutti gli enti locali, è possibile la revisione dell'atto costitutivo dell'Autorità con deliberazione della Conferenza, con la previsione di maggioranze particolarmente qualificate, procedure rinforzate o altre modalità che impongono la ricerca del più ampio consenso tra i sottoscrittori della convenzione. A tale fine, per maggioranze particolarmente qualificate si intendono quelle dei tre quarti dei componenti della Conferenza che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione in prima e seconda convocazione e dei due terzi dei componenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione dalla terza convocazione.

13.2. La soluzione sopra indicata è conforme all'enunciato legislativo che individua nell'Autorità d'ambito un organo di esercizio associato delle funzioni degli enti locali che l'hanno istituita (art. 3) e concilia adeguatamente la necessità di garantire la piena funzionalità dell'Autorità d'ambito, titolare delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, con l'esigenza di garantire una equa rappresentazione delle diverse esigenze espresse dal territorio.”.

2) Dopo il punto 16.2 del § 16 (*Individuazione del Sindaco*), Capo I (*La Conferenza*), Parte III (*La struttura dell'Autorità d'ambito*) dei criteri e indirizzi per la costituzione delle Autorità d'ambito adottati con la D.G.R. 21 aprile 1997, n. 36-18438 è aggiunto il seguente:

“16.3. La conferenza di servizi di cui al punto precedente è validamente costituita dalla maggioranza qualificata dei tre quarti delle quote di rappresentanza in prima e seconda convocazione e dalla metà più uno delle quote di rappresentanza dalla terza convocazione.”.

TABELLA ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE.

CRITERI E INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO (D.G.R. 21 APRILE 1997, N. 36-18438)	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
§ 13 (Modificazioni della convenzione)	§ 13 (Modificazioni della convenzione)
13.1. In difetto di una espressa disciplina legislativa di definizione del procedimento di modificazione della convenzione sottoscritta da tutti gli enti locali, non è possibile una revisione dell'atto costitutivo dell'Autorità con deliberazione della Conferenza, anche ove la stessa sia adottata con maggioranze particolarmente qualificate dei suoi componenti.	13.1. In difetto di una espressa disciplina legislativa di definizione del procedimento di modificazione della convenzione sottoscritta da tutti gli enti locali, non è possibile una la revisione dell'atto costitutivo dell'Autorità con deliberazione della Conferenza, anche ove la stessa sia adottata con maggioranze particolarmente qualificate dei suoi componenti. con la previsione di maggioranze particolarmente qualificate, procedure rinforzate o altre modalità che impongono la ricerca del più ampio consenso tra i sottoscrittori della convenzione. A tale fine, per maggioranze particolarmente qualificate si intendono quelle dei tre quarti dei componenti della Conferenza che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione in prima e seconda convocazione e dei due terzi dei componenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione dalla terza convocazione.
13.2. Pare invece possibile che la convenzione preveda che le sue modificazioni o integrazioni abbiano effetto tra le parti ove le stesse siano approvate all'unanimità dalla Conferenza e ratificate dai consigli degli enti locali che hanno costituito l'Autorità d'ambito.	13.2. Pare invece possibile che la convenzione preveda che le sue modificazioni o integrazioni abbiano effetto tra le parti ove le stesse siano approvate all'unanimità dalla Conferenza e ratificate dai consigli degli enti locali che hanno costituito l'Autorità d'ambito. La soluzione sopra indicata è conforme all'enunciato legislativo che individua nell'Autorità d'ambito un organo di esercizio associato delle funzioni degli

enti locali che l'hanno istituita (art. 3) e concilia adeguatamente la necessità di garantire la piena funzionalità dell'Autorità d'ambito, titolare delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, con l'esigenza di garantire una equa rappresentazione delle diverse esigenze espresse dal territorio.	
§ 16 (Individuazione del Sindaco)	§ 16 (Individuazione del Sindaco)
16.1. Il Sindaco assume per legge la rappresentanza unitaria dell'intera area omogenea.	16.1. Il Sindaco assume per legge la rappresentanza unitaria dell'intera area omogenea.
16.2. I Comuni procedono alla individuazione del loro rappresentante preferibilmente secondo il criterio della elezione in apposita conferenza di servizi dei Sindaci dell'area territoriale omogenea.	16.2. I Comuni procedono alla individuazione del loro rappresentante preferibilmente secondo il criterio della elezione in apposita conferenza di servizi dei Sindaci dell'area territoriale omogenea.
16.3. La conferenza di servizi di cui al punto precedente è validamente costituita dalla maggioranza qualificata dei tre quarti delle quote di rappresentanza in prima e seconda convocazione e dalla metà più uno delle quote di rappresentanza dalla terza convocazione.	